



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.11.2008  
COM(2008) 797 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di  
contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### 1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Sono necessari contingenti tariffari comunitari autonomi per i nuovi prodotti o il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari autonomi è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria per il periodo contingente in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi e di aumentare o prorogare quelli esistenti per taluni prodotti industriali.

#### 1.2. Contesto generale

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno comunitario dei prodotti in questione. Occorre pertanto aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio zero per quantitativi adeguati, senza compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire contingenti tariffari o aumentare i quantitativi contingenti per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento senza compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

#### 1.3. Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

Regolamento (CE) n. 2505/96 (GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2008 (GU L 160 del 19.6.2008, pag. 1).

#### 1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è conforme alle politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali).

### 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

#### 2.1. Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Tutti i contingenti elencati riflettono l'accordo raggiunto nell'ambito del gruppo.

#### 2.2. Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Esperti che rappresentano gli Stati membri nel gruppo "Economia tariffaria".

### Metodologia applicata

Consultazione aperta.

### Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti designati da ciascuno Stato membro

### Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Non è stata evocata l'esistenza di potenziali gravi rischi dalle conseguenze irreversibili.

Accordo del gruppo "Economia tariffaria".

### Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta

## **2.3. Valutazione dell'impatto**

Non applicabile.

La proposta non è citata nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **3.1. Sintesi delle misure proposte**

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

### **3.2. Base giuridica**

Articolo 26 del trattato CE

### **3.3. Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà non si applica, in quanto la proposta rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

### **3.4. Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi del 1998 (C 128 del 25.4.1998, pag. 2).

### **3.5. Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: regolamento

Altri strumenti non sarebbero idonei per i seguenti motivi:

a norma dell'articolo 26 del trattato CE, i contingenti tariffari autonomi sono decisi dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

**4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a - 2 359 739 EUR.

**5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

**5.1. Modifica della legislazione in vigore**

L'adozione della presente proposta comporta la modifica di talune disposizioni legislative.

Nell'allegato al regolamento proposto sarà pubblicato un elenco consolidato di contingenti tariffari autonomi.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96<sup>2</sup>. È opportuno soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno comunitario dei prodotti cui si applica detto regolamento. A tal fine, e a decorrere dal 1° gennaio 2009, occorre aprire un nuovo contingente tariffario comunitario a dazio zero per quantitativi adeguati, evitando nel contempo di compromettere l'equilibrio del mercato di tale prodotto.
- (2) I volumi di due contingenti tariffari comunitari autonomi sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria per il periodo contingente in corso, che termina il 31 dicembre 2008. Occorre pertanto aumentare i volumi contingenti in questione con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
- (3) Il volume contingente di un contingente tariffario comunitario autonomo perturba l'equilibrio del mercato comunitario. Di conseguenza, è necessario ridurre tale volume contingente.
- (4) La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2009 contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti i cui contingenti sono stati stabiliti per l'anno 2008. Tali contingenti devono pertanto essere chiusi a decorrere dal 1° gennaio 2009 e i prodotti corrispondenti devono essere depennati dall'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
- (5) Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sia integralmente sostituito.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2505/96.
- (7) Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Con effetto dal 1° gennaio 2008, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2812 è fissato a 4 000 tonnellate,
- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2950 è fissato a 15 000 tonnellate.

*Articolo 3*

Con effetto dal 1° gennaio 2009, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2908 è fissato a 40 000 tonnellate

*Articolo 4*

Con effetto dal 1° gennaio 2009, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 viene inserita la riga corrispondente al numero d'ordine 09.2631.

*Articolo 5*

Con effetto dal 1° gennaio 2009, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono soppresse le righe corrispondenti ai numeri d'ordine 09.2618, 09.2713, 09.2719, 09.2771 e 09.2775.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ALLEGATO

### “ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2)	1.1.-31.12.	700 t	0%
09.2913	ex 2401 10 41	10	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)	1.1.-31.12.	6 000 t	0%
	ex 2401 10 49	10				
	ex 2401 10 50	10				
	ex 2401 10 70	10				
	ex 2401 10 90	10				
	ex 2401 20 41	10				
	ex 2401 20 49	10				
	ex 2401 20 50	10				
	ex 2401 20 70	10				
	ex 2401 20 90	10				
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80% o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	1.1.-31.12.	10 000 t	0%
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)	1.1.-31.12.	13 000 t	0%
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	12 000 t	0%
09.2611	ex 2826 19 90	10	Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere	1.1.-31.12.	55 t	0%
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	1.1.-31.12.	600 t	0%
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diclorobenzene	1.1.-31.12.	2 600 t	0%
09.2950	ex 2905 59 98	10	2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1)	1.1.-31.12.	15 000 t	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5%	1.1.-31.12.	20 000 t	0%
09.2624	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)	1.1.-31.12.	600 t	0%
09.2767	ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile	1.1.-31.12.	1 500 t	0%
09.2972	2915 24 00		Anidride acetica	1.1.-31.12.	20 000 t	0%
09.2769	ex 2917 13 90	10	Sebacato di dimetile	1.1.-31.12.	1 300 t	0%
09.2808	ex 2918 22 00	10	Acido o-acetilsalicilico	1.1.-31.12.	120 t	0%
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbossilica	1.1.-31.12.	1 000 t	0%
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiammina	1.1.-31.12.	1 800 t	0%
09.2977	2926 10 00		Acilonitrile	1.1.-31.12.	30 000 t	0%
09.2030	ex 2926 90 95	74	Clorotalonil	1.1.-31.12.	1 500 t	0%
09.2002	ex 2928 00 90	30	Fenilidrazina	1.1.-31.12.	1 000 t	0%
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cistina	1.1.-31.12.	600 t	0%
09.2603	ex 2930 90 85	79	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)	1.1.-31.12.	9 000 t	0%
09.2810	2932 11 00		Tetraidrofurano	1.1.-31.12.	20 000 t	0%
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	1.1.-31.12.	300 t	0%
09.2812	ex 2932 29 85	77	Esan-6-olide	1.1.-31.12.	4 000 t	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2615	ex 2934 99 90	70	Acido ribonucleico	1.1.-31.12.	110 t	0%
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Tienilacetoneitrile	1.1.-31.12.	80 t	0%
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio	1.1.-31.12.	400 t	0%
09.2908	ex 3804 00 90	10	Lignosolfonato di sodio	1.1.- 31.12.	40 000 t	0%
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.1.-31.12.	20 000 t	0%
09.2935	3806 10 10		Colofonie ed acidi resinici di gemma	1.1. - 31.12.	280 000 t	0%
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	1 600 t	0%
09.2829	ex 3824 90 97	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:  — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30%,  — numero di acidità non superiore a 110,  — punto di fusione non inferiore a 100°C	1.1.-31.12.	1 600 t	0%
09.2914	ex 3824 90 97	26	Soluzione acquosa contenente in peso il 40% o più di estratti secchi di betaina e il 5% o più, ma non oltre il 30%, di sali organici o inorganici	1.1.-31.12.	5 000 t	0%
09.2986	ex 3824 90 97	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:  — 60% o più di dodecildimetilammina  — 20% o più di dimetil(tetradecil)ammina  — 0,5% o più di esadecildimetilammina,  destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)	1.1-31.12.	14 315 t	0%
09.2907	ex 3824 90 97	86	Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:	1.1.-31.12.	2 500 t	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.2140	ex 3824 90 97	98	<p>— 75% o più di steroli,</p> <p>— non più del 25% di stanoli,</p> <p>destinata alla fabbricazione di esteri di stanoli o esteri di steroli (1)</p> <p>Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:</p> <p>— 2,0-4,0% di N,N-dimetil-1-octanamine</p> <p>— 94% come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine</p> <p>— 2% al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine</p>	1.1.-31.12.	4 500 t	0%
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60% o più, ma non oltre il 68%, di propilene e 32% o più, ma non oltre il 40% di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190°C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1)	1.1.-31.12.	1 000 t	0%
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1)	1.1.-31.12.	1 300 t	0%
09.2604	ex 3905 30 00	10	Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina	1.1.-31.12.	100 t	0%
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche ( $\pm 100$ )	1.1.-31.12.	1 300 t	0%
09.2816	ex 3912 11 00	20	Fiocchi di acetato di cellulosa da utilizzare nella fabbricazione di fasci di filamenti di acetato di cellulosa (1)	1.1.-31.12.	45 500 t	0%
09.2818	ex 6902 90 00	10	<p>Mattoni refrattari</p> <p>— che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e</p> <p>— che hanno un tenore in peso di TiO<sub>2</sub> non superiore all'1% e</p> <p>— che hanno un tenore in peso di Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> non superiore a 0,4% e</p>	1.1.-31.12.	75 t	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
			— che presentano una variazione di volume inferiore al 9% a 1 700° C			
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> ), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso	1.1.-31.12.	350 000 m <sup>2</sup>	0%
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5% o più, ma non più di 4% di carbonio e non più di 70% di cromo	1.1.-31.12.	50 000 t	0%
09.2629	ex 7616 99 90	85	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)	1.1.-31.12.	240 000 p/st	0%
09.2763	ex 8501 40 80	30	Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)	1.1. - 31.12.	2 000 000 p/st	0%
09.2620	ex 8526 91 20	20	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione	1.1.-31.12.	2 000 000 p/st	0%
09.2003	ex 8543 70 90	63	Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 x 30 mm	1.1.-31.12.	1 400 000 p/st	0%
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9005, 9013 e 9015 (1)	1.1.-31.12.	5 000 000 p/st	0%

1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

**SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

**1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA**

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

**2. LINEE DI BILANCIO**

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2008: **16 431 900 000 EUR**

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2009: **17 655 800 000 EUR**

**3. INCIDENZA FINANZIARIA**

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, avente il seguente effetto:

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate <sup>3</sup>	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Esercizi 2008 e 2009]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01/01/2008	- 0.2
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01/01/2009	+ 2.6

**4. MISURE ANTIFRODE**

Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

## ALLEGATO I

Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008:

Designazione del prodotto	Volume contingente (unità/t)	Prezzo stimato (EUR per unità/EUR per t)	Dazio (%) (TDC 2009)	Dazio contingente (%)	Perdita di entrate prevista (in EUR)
Olide 09.2812	+ 1 000 t (volume iniziale: 3 000 t)	2.040	6.5	0	+ 132 600
Etanolo 09.2950	+ 3 000 t (volume iniziale: 12 000 t)	733	5.5	0	+ 120 945

**Perdita di entrate complessiva:  
(253 545 EUR – 63 386 EUR) +190 159 EUR netto.**

## ALLEGATO II

Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009:

Designazione del prodotto	Volume contingente (unità/t)	Prezzo stimato (EUR per unità/EUR per t)	Dazio (%) (TDC 2009)	Dazio contingente (%)	Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingente (in EUR)
Acido cloro- mandelico 09.2618	0 t (volume iniziale: 100 t)	90 000	6.5	0	- 585 000
Lenti + prismi 09.2631	+ 5 000 000 unità	2.50	2.9	0	+ 362 500
Ciliegie dolci 09.2713	0 t (volume iniziale: 2 000 t)	2 500	25.6	0	- 1 280 000

Ciliegie acide 09.2719	0 t (volume iniziale: 2 000 t)	2 500	25.6	0	- 1 280 000
Invertitore 09.2771	0 unità (volume iniziale: 800 000 u)	21.72	3.3	0	- 573 408
Convertitore 09.2775	0 unità (volume iniziale: 200 000 unità)	6.66	3.3	0	- 43 956

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingente:  
(3 399 864 EUR – 849 966 EUR) – 2 549 898 EUR netto.